SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte di appello di Roma. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 30 giugno 2006, prot. n. 15608IA 2420 del presidente della Corte di appello di Roma, dalla quale risulta che l'ufficio NEP presso la suddetta Corte non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 28 giugno 2006 per partecipazione all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gll articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte di appello di Roma nel giorno 28 giugno 2006, per assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno riportato o nei cinque giorni ad esso successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 luglio 2006

p. *Il Ministro:* SCOTTI

06A07842

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2006.

Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare l'art. 1, commi primo e secondo, l'art. 16 e l'art. 19;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato e norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1992, recante, fra l'altro, le direttive volte al consolidamento dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2001 recante la direttiva per l'attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di polizia;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 2004 con il quale è stato costituito il Gruppo di lavoro la cui attività è finalizzata alla ricognizione ed all'analisi delle funzioni speciali esercitate da ciascuna Forza di polizia, nonché alla predisposizione di proposte finalizzate all'aggiornamento delle disposizioni vigenti per i comparti di specialità e preso atto della relazione conclusiva, con allegati verbali delle decisioni di seduta, rassegnata dal Presidente del menzionato Collegio in data 28 luglio 2005;

Stabilito che è necessario riconsiderare l'assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di settore, nella cornice unitaria della responsabilità generale in materia di ordine e sicurezza pubblica affidata al Ministro dell'interno dalla menzionata legge n. 121 del 1981, al fine di attuare una coordinata pianificazione interforze che assicuri la massima efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto per le finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Ritenuto che occorre a tal fine ribadire che il sistema di coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia risultante dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 2001 è rafforzato sul territorio dall'esercizio della responsabilità affidata alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;

Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella seduta del 4 aprile 2006;

Decreta:

1. Nell'allegato documento, che forma parte integrante del presente atto, sono fissate le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia.

2. Il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il dirigente generale - Capo del Corpo forestale dello Stato e i prefetti provvederanno ad impartire le necessarie direttive nell'ambito di rispettiva competenza.

3. Il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è incaricato di dare attuazione al presente decreto.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro: PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 8, foglio n. 127

ALLEGATO

Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo delle Forze di polizia, in data 12 febbraio 1992 il Ministro dell'interno adottò un'apposita direttiva volta, fra l'altro, al consolidamento dei comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale, prevedendo, a tal fine, che la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri dovessero tener conto dell'esigenza di sviluppare le potenzialità operative dei rispettivi comparti di specializzazione, privilegiando anche la mirata qualificazione del personale destinato a prestare servizio nelle citate specialità.

Attesa la estrema dinamicità del sistema ed il lungo tempo trascorso, la menzionata direttiva necessita di interventi di adeguamento, in primo luogo in conseguenza dell'evoluzione del quadro legislativo, che ha contribuito a creare problemi di sovrapposizione delle competenze di più Forze di polizia nei medesimi ambiti di attività.

In particolare, negli ultimi anni, nel quadro del menzionato sistema unitario definito dalla legge n. 121 del 1981 e delle funzioni dalla stessa demandate all'Autorità nazionale ed alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, sono emersi dati normativi di particolare rilievo:

- la circostanza che il decreto legislativo n. 68 del 2001 abbia attribuito nuove funzioni al Corpo della Guardia di finanza in materia economica e finanziaria;

- la circostanza che la legge n. 36 del 2004 abbia attribuito nuove funzioni al Corpo forestale dello Stato nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema;

- la conferma, in un quadro evolutivo, delle competenze specialistiche della Polizia di Stato e dell'Arma di carabinieri in specifici ambiti che trovano fondamento normativo nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 ed in altre disposizioni di settore.

In relazione alla evoluzione del quadro legislativo, l'individuazione dei comparti di specialità, così come definiti nella direttiva del 1992, non appare, pertanto, più pienamente coerente non solo con le trasformazioni verificatesi negli ordinamenti di alcune Forze di polizia, ma anche con la progressiva organizzazione che tutte le Forze di polizia si sono date per adeguare la rispettiva attività istituzionale, oltre che ai nuovi compiti individuati nel tempo dal legislatore, anche agli obiettivi definiti di volta in volta dai rispettivi vertici di governo.

In conseguenza di ciò è evidente che il sistema dei comparti di specialità, fondato sul riconoscimento di specifiche attribuzioni della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, debba essere ripensato ai fini della riacquisizione di un quadro sinergico da armonizzarsi con le nuove funzioni di livello generale attribuite alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, in una logica integrata che consenta una strategica azione di prevenzione e contrasto della illegalità.

Occorre, dunque, ricercare a partire dai comparti di specialità forme di coordinamento e di riparto delle competenze più efficaci ed incisive.

La questione ha un rilievo prioritario sulla funzionalità del «sistema sicurezza».

L'assorbimento delle aeree di sovrapposizione attualmente esistenti all'interno dei compiti istituzionali di alcune Forze di polizia e la conseguente eliminazione delle connesse diseconomie funzionali costituisce, infatti, lo strumento più efficace per consentire un equilibrato recupero di risorse per le esigenze generali dell'ordine e della sicurezza pubblica, così come previsto dal legislatore che ha apprestato un quadro ordinamentale unitario che ha i propri cardini, ai sensi della menzionata legge n. 121 del 1981:

nella responsabilità generale del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, cui che è demandata l'alta direzione, nella prospettiva unitaria disegnata dalla stessa legge, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché il coordinamento dei compiti e delle attività delle Forze di polizia;

nel ruolo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza al cui organo centrale, il Dipartimento, è affidata, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno, l'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica e il coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia, Dipartimento che si colloca in una posizione di snodo e di raccordo tra l'Autorità politica e le Forze di polizia;

nella responsabilità, in ambito provinciale, del prefetto per le funzioni di coordinamento generale e del questore per le funzioni di coordinamento tevnico-operativo in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

nella sostanziale inscindibilità delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico da quella di tutela della sicurezza pubblica, atteso che ogni turbativa dell'ordine pubblico incide sulla sicurezza, come ogni aggressione a quest'ultima è potenzialmente lesiva del primo;

nella potenziale riconducibilità agli ambiti dell'ordine e della sicurezza pubblica di quegli illeciti che, per la loro generale offensività dell'ordinamento, ricadono anche sotto la sanzione penale.

Tanto premesso, si evidenzia che, fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia ed ai suoi appartenenti, nella ridefinizione dell'assetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia a competenza generale e nella connessa individuazione di ulteriori ambiti di intervento rimessi alla competenza esclusiva o prevalente di singole Forze di polizia occorre valorizzare, in coerenza con gli assetti normativi, la presenza di strutture operative che abbiano sviluppato una particolare qualificazione in specifici ambiti di indagine e si pongano, dunque, come referenti principali per lo svolgimento delle attività di polizia afferenti a tali specifici settori.

All'attribuzione di un comparto di specialità e alla individuazione di ambiti di intervento rimessi — per legge o ai sensi della presente direttiva — alla competenza esclusiva o prevalente di una Forza di polizia deve, pertanto, conseguire — come già stabilito nella direttiva del 1992 — che solo la Forza di polizia prescelta ha facoltà di create strutture deputate all'esercizio di quella funzione e che essa, inoltre, costituisce per le altre Forze di polizia il fondamentale polo di gravitazione informativa e di analisi. Resta fermo, in sinergia con il sistema organico delle banche dati specializzate costituite in forza dei sopra enunciati princìpi, il quadro di sistema unitario rappresentato dal Centro elaborazione dati interforze e dal Servizio analisi criminale, per le informazioni e i dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, e rafforzato dagli obblighi di comunicazione previsti dalle norme vigenti nei confronti di specifiche strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Forze di polizia, nonché degli ufficiali e degli agenti di polizia tributaria o dei comandi della Guardia di finanza per le violazioni tributarie.

Ai suindicati prrincìpi le Forze di polizia adegueranno, dunque, la rispettiva attività istituzionale, nel rigoroso rispetto del dovere di tempestiva informazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 121 del 1981, delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza su

quanto abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Tutto ciò in un ambito di coordinato sviluppo delle relazioni a livello europeo e internazionale e nel quadro di un'incisiva collaborazione internazionale di polizia rimessa alla competenza unitaria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive impartite da1 Ministro dell'interno, e per essa al Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della menzionata legge n. 121 del 1981.

Le Forze di polizia, inoltre, nel predisporre i propri programmi di potenziamento, terranno conto dell'esigenza di sviluppare le potenzialità operative dei comparti di specializzazione o, comunque, dei settori di intervento ad esse rimessi.

In relazione ai suindicati obiettivi di carattere generale, fermi restando gli adempimenti previsti dalle singole dipendenze funzionali e non connessi ad esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si dispone quanto segue.

Sicurezza stradale.

La Polizia di Stato continuerà sulle strade italiane ad assicurare l'attuazione della competenza prevalente ad essa rimessa nel comparto di specializzazione della polizia stradale, con valenza peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale, mentre l'Arma dei carabinieri confermerà il significativo concorso nei servizi di polizia stradale sulla viabilitá ordinaria. Le altre Forze di polizia individuate nell'art. 12 del codice della strada assicureranno il concorso nei servizi di polizia stradale da attuarsi in relazione alla loro dislocazione sul territorio.

Al fine di realizzare una più equilibrata distribuzione di risorse, i prefetti, ove del caso sentiti i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, promuoveranno le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci al fine di assicurare un più ampio e coordinato concorso nei servizi di polizia stradale da parte dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e comunale, con riguardo sia alla viabilità provinciale che alla viabilità comunale.

Sicurezza ferroviaria.

Con riguardo al comparto di specializzazione della Polizia di Stato, gli uffici della Polizia ferroviaria assicureranno il consueto e qualificato impegno, sia nella prevenzione e contrasto dei reati che interessano ili contesto della rete ferroviaria nazionale, sia nelle attività di tutela dell'ordine pubblico e della incolumità dei cittadini che abbiano riferimento al medesimo contesto, ferma restando l'esclusività dei presidi della Polizia di Stato nell'ambito delle stazioni ferroviarie per lo svolgimento delle attività istituzionali rimesse alla specialità.

Sicurezza delle frontiere.

La Polizia di Stato continuerà a disimpegnare la competenza specialistica ad essa rimessa in via prevalente per le attività di polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea, con il concorso del Corpo della Guardia di finanza nell'esercizio dei compiti di polizia economica e finanziaria.

Per le attività istituzionali svolte al confine terrestre, la Polizia di Stato assicurerà il graduale avvicendamento dei contingenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nell'espletamento dei servizi di frantiera a partire dal confine sloveno ove sono venute meno le barriere doganali.

Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina via mare, confermato il modello di coordinamento interforze risultante dal decreto interministeriale del 14 luglio 2003, la cui efficacia è da ritenersi positivamente sperimentata.

Sicurezza delle reti di comunicazione.

Si premette che il settore della polizia delle comunicazioni è regolato da un sistema normativo complesso che è causa di aree di contiguità nell'attività istituzionale di più Forze di polizia.

Per effetto del deereto legislativo n. 68 del 2001, alla Guardia di finanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché di movimentazioni finanziarie e di capitali.

L'azione dispiegata in tale settore dalla Guardia di finanza riguarda i circuiti di pagamehto nel loro complesso e, pertanto, anche quelli che utilizzano tecnologie, com'è nel caso, delle carte di debito e di credito e dei pagamenti e movimenti di capitali effettuati on line.

Con riguardo al commercio elettronico, lo sviluppo esponenziale degli scambi via internet ha reso pressante l'esigenza di controllare il corretto andamento degli obblighi tributari da parte degli operatori e, a tal fine, con direttiva dell'8 giugno 2000 il Ministro delle finanze ha disposto il rafforzamento del dispositivo di controllo nel settore, affidando al Corpo il compito di assumere opportune iniziative tese ad individuare i fenomeni evasivi nel commercio elettronico.

Di contro il Servizio polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato nell'ambito dei propri compiti istituzionali svolge attività di intelligence per la prevenzione ed il contrasto dell'utilizzo e della contraffazione di mezzi di pagamento, settore che ha immediati riflessi sul commercio elettronico e nel quale l'attenzione investigativa del comparto di specialità è incentrata sulle tecnologie software o hardware impiegate per carpire, riprodurre e utilizzare identità, codici e carte di pagamento in transazioni elettroniche.

La Polizia postale e delle comunicazioni è, altresì, impegnata in attività di investigazione per la prevenzione ed il contrasto alle violazioni sul diritto d'autore, settore in cui è particolarmente evidente la contiguità dell'azione investigativa con le competenze di altre Forze di polizia ed in particolare con quelle rimesse alla Guardia di finanza dall'art. 2, comma 2, lettera *l)* del decreto legislativo n. 68 del 2001, le quail possono svolgersi anche attraverso il monitoraggio di internet per individuare le violazioni commesse attraverso la rete.

In presenza di aree di contiguità nell'ambito di fenomeni di natura inevitabilmente complessa occorre prevedere, come criterio generale di riparto delle rispettive funzioni, che la Forza di polizia competente ad intervenire vada individuata avuto riguardo alla natura del fatto e dei reati, o delle violazioni ammiinistrative ad esso ricollegabili, che si intendono prevenire o contrastare.

In relazione a ciò, si dispone che sia rimesso alla competenza primaria della Polizia di Stato garantire, in via generale, l'integrità e la funzionalità della rete informatica, ivi compresa la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, la prevenzione ed il contrasto degli attacchi di livello informatico alle strutture di livello strategico per il Paese, nonché la sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione e il contrasto della pedopornografia on line, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e dall'art. 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. La Polizia postale e delle comunicazioni procederà altresì al contrasto degli illeciti concernenti i mezzi di pagamento e il diritto d'autore in tutti i casi in cui l'utilizzo distorto dello strumento informatico o delle tecnologie di rete rappresenti il modo esclusivo o assolutamente prevalente di perpetrazione degli stessi, raccordandosi con la Guardia di finanza cui, secondo le esplicite previsioni del decreto legislativo n. 68 del 2001, compete gravitare in modo generale sull'area della tutela dei marchi, dei brevetti e della proprietà intellettuale, nonché della tutela dei mezzi di pagamento, ferme restando le attività svolte dal Corpo in favore della Autorità garante per le comunicazioni, per la tutela del diritto d'autore e del regolare pagamento dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo.

Sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti.

L'Arma dei carabinieri, titolare del relativo comparto di specializzazione, assicurerà, tramite il Comando carabinieri per la tutela della salute, il consueto efficace impegno istituzionale nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, mentre il Corpo forestale dello Stato orienterà la propria attività istituzionale nell'ambito dell'area di gravitazione ad esso rimessa dalla legge concernente il concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere.

Restano fermi i compiti della Guardia di finanza nel settore del controllo della spesa sanitaria, in attuazione della propria competenza generale in materia di polizia economica e finanziaria, secondo le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze, nel contesto della pianificazione dell'attività ispettiva della finanza pubblica predisposta dal competente Comitato di coordinamento finanziario.

Sicurezza nel settore agroalimentare.

Nella materia in esame si pone l'esigenza di una armonizzazione della direttiva del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 1992 — nella parte in cui ha individuato fra i comparti di specialità quello dei «Carabinieri per l'agricoltura e foreste» — con il più recente assetto normativo che riconosce al Corpo della Guardia di finanza specifiche funzioni in materia di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie.

Dal punto di vista del quadro normativo, va ricordato che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000, e stato attribuito al Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari — poi configuratosi come Comando carabinieri politiche agricole per effetto del recente decreto del Presidente della Repubblica n. 79 del 2005 — il compito di:

svolgere controlli straordinari sulla erogazione ed il percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacultura e sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo ed indigenti;

esercitare controlli specifici sulla regolare applicazione dei regolamenti comunitari;

concorrere, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare;

effettuare accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

A fronte delle competenze dell'Arma dei carabinieri, il decreto legislativo n. 68 del 2001 — che ha attribuito al Corpo della Guardia di finanza la competenza generale all'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea — ha demandato a tale Forza di polizia compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

- imposte dirette o indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo di tipo erariale o locale;

- diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;

- risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa.

In relazione a tale assetto normativo, la Guardia di finanza ha assunto un ruolo di primo piano nel settore della prevenzione e del contrasto delle frodi comunitarie, atteso che alla stessa compete sia di tutelare, quale polizia tributaria, le entrate di bilancio, sia di prevenire e reprimere le violazioni comunque attinenti al settore della spesa pubblica ad ogni possibile livello.

La centralità del ruolo assunto dalla Guardia di finanza nel contrasto alle frodi comunitarie è suffragata anche dagli interventi riguardanti l'assetto organizzativo, con l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995, del Nucleo operativo della Guardia di finanza presso il Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente il compito di supportare le attività del Comitato interministeriale per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto dall'art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e con la successiva creazione, per effetto della legge n. 52 del 1996 di una specifica unità operativa specialistica della Guardia di finanza, il Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie, che ha successivamente assunto la denominazione di Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie.

Emerge, dunque, con chiarezza come la Guardia di finanza abbia una funzione di particolare rilievo nella realizzazione dei dispositivi di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie, orientando a tal fine la propria azione verso quei profili che presentano elementi di connessione con la competenza generale ad essa rimessa in materia di polizia economica e finanziaria. Tale competenza assume, evidentemente, un rilievo peculiare nei casi in cui sussistono frodi alle uscite al bilancio comunitario, ovvero illeciti in materia doganale, con riferimento soprattutto alla corretta applicazione dei dazi, ovvero profili attinenti alla contraffazione dei marchi o alla violazione delle regole di corretto funzionamento del mercato.

In relazione a quanto precede, nel settore delle frodi comunitarie va riconosciuto un ruolo di preminenza alla Guardia di finanza, anche con riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari relativi al settore agricolo e della pesca, mentre l'Arma dei carabinieri continuerà a svolgere un ruolo preminente con riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e le sofisticazioni di alimenti e bevande.

L'Arma dei carabinieri assolverà altresì ai compiti devoluti dalla normativa vigente allo speciale reparto istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le funzioni in materia agroalimentare attribuite al Corpo forestale dello Stato dal medesimo Dicastero.

Ai fini del coordinamento ispettivo del settore potrà farsi riferimento all'apposito Comitato istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Sicurezza in materia ambientale.

Il comparto di specialità, istituito per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti in materia ambientale, è rimesso alla competenza dell'Arma dei carabinieri che si avvale, a tal fine del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ha da tempo definito una politica di sicurezza ambientale caratterizzata da una integrazione sinergica dell'attività del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente con i compiti istituzionali di quel dicastero. In conseguenza di ciò il Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente si è da tempo affermato come organismo qualificato per l'attuazine di attività di rilevanza strategica nel settore del controllo della sicurezza ambientale.

In epoca successiva alla direttiva del Ministro dell'intemo del 12 febbraio 1992 vi è stata, peraltro, una radicale evoluzione normativa, con l'adozione da ultimo della legge n. 36 del 2004, per effetto della quale le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, sono divenute parte significativa della primaria funzione istituzionale del Corpo forestale dello Stato.

L'analisi approfondita delle varie aree di intervento operativo nel complesso settore della sicurezza ambientale, rende, dunque, necessario un intervento di coordinamento che in un'ottica di integrazione sinergica delle attività delle Forze di polizia interessate ai fini di una strategica azione di difesa della legalità ambientale in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ridefinisca l'attuale assetto di competenze del comparto di specialità dell'Arma dei carabinieri e preveda l'attivazione di un nuovo comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroambientale.

In particolare l'Arma dei carabinieri curerà le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con riguardo alle attività di:

vigilanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento a:

lotta alla gestione ed al traffico illecito dei rifiuti urbani speciali e industriali, soprattutto quando attuate in forma organizzata;

controllo e monitoraggio dei rifiuti di origine urbana e industriale;

controllo delle attività di gestione dei rifiuti e segnatamente degli impianti di trattamento, stoccaggio, smaltimento, incenerimento, nonché di depurazione;

prevenzione e repressione delle violazioni connesse con le attività produttive;

tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento nelle aree di non diretto interesse agro-forestale e in particolare dalle:

aggressioni agli ecosistemi (suolo, acqua ed aria) sviluppate in forma organizzata e non;

violazioni connesse con le attività produttive;

concorso nella tutela della biodiversità e della biosicurezza soprattutto se sviluppate in forma organizzata. Compiti di vigilanza in materia di produzione e di impiego degli organismi geneticamente modificati;

tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera, segnatamente attraverso il contrasto alle violazioni connesse con le attività produttive, soprattutto a carattere industriale;

tutela paesaggistico-ambientale nelle aree di non diretto interesse agro-forestale;

vigilanza sull'impiego di sostanze pericolose ed a rischio di incidente rilevante;

inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e da sostanze radioattive.

Il Corpo forestale dello Stato curerà le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale con riguardo alle attività di:

tutela degli ecosistemi agro-forestali attraverso l'attività di prevenzione e repressione delle violazioni in danno all'ambiente e al paesaggio nonché di contrasto di specifiche forme di inquinamento connesse anche con il ciclo dei rifiuti e delle acque;

monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico;

prevenzione e contrasto degli incendi boschivi;

tutela delle foreste e della biodiversità delle specie vegetali ed animali in attuazione di norme nazionali e internazionali. Tutela degli animali dai maltrattamenti;

sorveglianza delle aree naturali protette e tutela del patrimonio naturalistico nazionale;

concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in pieno campo;

esercizio di attribuzioni demandate dal Ministero delle politiche agricole e forestali derivanti dalla normativa comunitaria.

La Guardia di finanza continuerà nell'azione di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali da tempo intraprese attraverso la propria componente aeronavale, in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche.

Sicurezza nella circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

La direttiva del 1992 attribuiva le attività di prevenzione e contrasto del falso nummario all'Arma dei carabinieri che opera attraverso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria.

Per effetto del nuovo assetto ordinamentale intervenuto con il decreto legislativo n. 68 del 2001, la Guardia di finanza ha assunto per legge un ruolo centrale nel settore della tutela dei mezzi di pagamento essendo ad essa demandati compiti di prevenzione e contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali.

Il Corpo è parte integrante dell'UCAMP - Unità deputata all'analisi dell'impatto del fenomeno della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento sul sistema economico e finanziario ed allo sviluppo di forme di prevenzione in via amminisirativa - ma è anche parte del sistema di coordinamento interforze per gli aspetti di prevenzione e contrasto delle frodi sui mezzi di pagamento.

In relazione a quanto precede, la Guardia di finanza vede valorizzata la sua funzione per quanto riguarda il riciclaggio, la falsificazione della moneta, le frodi concernenti i mezzi e i sistemi di pagamento diversi dal contante, nonché l'usura nell'ipotesi di coinvolgimento diretto di intemediari finanziari e bancari.

A tal fine, coordinandosi con le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, essa svilupperà anche la funzione assegnatale dalla legge di contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale. Nel contempo, in sostanziale adesione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2000, l'Arma dei carabinieri opererà per la repressione del falso nummario anche attraverso il proprio reparto specializzato. La Polizia postale e delle comunicazioni provvederà alla tutela dei prodotti e dei processi produttivi nel settore postale, nonché di quelli filatelici. Per quel che concerne la cooperazione internazionale, ferme restando le competenze degli organi facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze, quella di Polizia attinente alla falsificazione di banconote e di monete continuerà ad essere assicurata tramite l'Ufficio centrale italiano del falso monetario e l'Unità nazionale Europol, che sono parte della struttura organizzativa della Direzione centrale della polizia criminale.

Tutela del patrimonio culturale.

La direttiva del 1992 attribuisce la titolarità del comparto di specialità all'Arma dei carabinieri, che opera attraverso il Comando carabinieri tutela del patrimonio culturale.

Nel settore della tutela dei beni culturali sussistono anche funzioni specifiche del Corpo della guardia di finanza con riguardo alla competenza generale ad essa demandata in materia di polizia economica e finanziaria ed, in particolare, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001 che demanda alla predetta Forza di polizia i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio dello Stato nonché di programmi pubblici di spesa e di demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione.

Stante quanto precede, in base all'assetto normativo vigente, l'Arma dei carabinieri continuerà a svolgere il proprio consolidato ruolo prioritario nelle funzioni di sicurezza che attengono alla salvaguardia del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale, ferme restando le competenze della Guardia di finanza per quel che concerne i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di demanio e patrimonio pubblico, compresa la gestione delle società a capitale pubblico operanti nel settore.

Tutela del lavoro.

È confermato il consolidato ruolo dell'Arma dei carabinieri, e per essa del Comando carabinieri - Ispettorato del lavoro, nel particolare settore, in relazione alle funzioni svolte dal proprio personale posto alle dipendenze degli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Guardia di finanza, nell'assolvimento della propria funzione di polizia economica e finanziaria, procederà ai controlli di sua competenza. Il coordinamento dell'attività ispettiva è garantito dalle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le procedure previste dalla normativa di settore. I profili rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica saranno, affrontati secondo le ordinarie regole di coordinamento fissate dalla legge n. 121 del 1981.

Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Dirigente generale - Capo del Corpo forestale dello Stato, ciascuno per la parte di propria competenza, porranno in essere ogni iniziativa utile a rimuovere eventuali ostacoli per dare concretezza all'unitarietà di azione delle Forze di polizia.

Confido altresì nel consueto spirito di leale collaborazione affinché possibili interventi amministrativi, suscettibili di incidere sul disegno ordinamentale definito con la presente direttiva, siano previamente sottoposti al vaglio dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Roma, 24 aprile 2006

Il Ministro: PISANU

06A07840

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Trizol 5 SC», registrato al n. 13109.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 gennaio 2006 dall'impresa Sepran S.a.s. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Trizol 5 SC» uguale al prodotto di riferimento denominato «Egon 5 SC» registrato al n. 12512 con D.D. in data 27 gennaio 2005 dell'impresa Europhyto T.S.A. S.r.l., con sede in Treviglio (Bergamo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Egon 5 SC» dell'impresa Europhyto T.S.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominatò «Trizol 5 SC» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva esaconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 gennaio 2010 l'impresa Sepran S.a.s., con sede in via Brenta n. 20 - Isola Vicentina (Vicenza) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato TRIZOL 5 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 25 - 50 - 100 - 250 - 500 e litri 1 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Diachem S.p.a. Upsifa - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreti del 26 marzo 1987, 7 giugno 2002;

Nuova agrichimica sarda S.r.l. - Oristano, autorizzato con decreti del 7 dicembre 2001, 6 maggio 2002;

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara), autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987, 24 gennaio 1997;

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni, autorizzato con decreti del 9 maggio 1997, 20 settembre 2001, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa I.M.C. Limited, Naxxar (Malta).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13109.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

etichetta/foglio illustrativo secondo D.L.vo 65/2003

TRIZOL 5 SC

Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione
Sospensione concentrata

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
Esaconazolo puro g 4,8 (=50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Evitare il contatto con la pelle.
Usare guanti adatti.
Non gettare i residui nelle fognatura
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento dell'ambiente

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
SEPRAN s.a.s.
Via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 / 976562
OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM SpA U.P. SIFA. Caravaggio (BG) – I.M.C. LIMITED, Naxxar (Malta) - IRCA Service S.PA, Fornovo S.Giovanni (Bg) - NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.l.. Oristano - TERRANALISI s.r.l.. Cento (FE)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Quantità netta del preparato: ml 25-50-100-250-500 litri 1-3-5-10
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi. Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità acuta solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immuno-allergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita e metabolizzata.
L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.
Avvertenze. **Consultare un centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa ed eradicante, risulta rapidamente assorbito dalla vegetazione e traslocato per via sistemica. Presenta una buona persistenza d'azione e risulta efficace a bassi dosaggi d'impiego. Il prodotto non interferisce con la fermentazione dei mosti e sulle caratteristiche organolettiche dei vini.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Intervenire nelle fasi più favorevoli alla comparsa dell'infezione, adottando le dosi inferiori per gli interventi preventivi od in presenza di lievi infezioni
Melo, Pero: alla dose di 50 ml/hl contro Oidio e Ticchiolatura, cadenzando gli interventi ogni 6-8 giorni. Si consiglia l'associazione ad un prodotto di copertura
Uva da Tavola: alla dose di 40-50 ml/hl contro Oidio e Black-rot, cadenzando gli interventi a distanza di 10-12 gg
Uva da Vino: alla dose di 35-40 ml/hl contro Oidio e Black-rot, cadenzando gli interventi a distanza di 10-14 gg
Carciofo, Pomodoro: alla dose di 30-40 ml/hl contro Oidio intervenendo dai primi sintomi della malattia cadenzando gli interventi a distanza di 10-12 g
Floreali (Astri, Rosa, Zinnia): contro Oidio e Ticchiolatura alla dose di 50-100 ml/hl a cadenze di 10-14 gg
Pioppo: contro Marssonnina alla dose di 50-70 ml/hl; contro Ruggini alla dose di 60-70 ml/hl

COMPATIBILITA': compatibile con fungicidi di copertura quali captano, clortalonil, metiram, mancozeb, ditianon, zolfo e bupirimate.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo: Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': su varietà di melo Mc Intosh e relativi incroci impiegare solo sino a fioritura. Eventuali miscele con Clortalonil possono provocare rugginosità su cvs di melo Golden Delicious e Granny Smith.

Intervallo di sicurezza
Pero, Melo, Vite: **15 giorni**
Carciofo, Pomodoro: **7 giorni**

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Etichetta formato ridotto per taglie da ml. 25, 50, 100

TRIZOL 5 SC

Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione
Sospensione concentrata

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
Esaconazolo puro g 4,8 (- 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognatura Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento dell'ambiente

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
SEPRAN s.a.s.
Via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 / 976562

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM SpA – U.P. SIFA, Caravaggio (BG) I.M.C. LIMITED, Naxxar (Malta) - IRCA Service S.PA, Fornovo S.Giovanni (Bg) - NUOVA AGRICHIMICA SARDA s.r.l., Oristano - TERRANALISI s.r.l., Cento (FE)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Quantità netta del preparato: ml 25-50-100 Partita N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

06A07647

DECRETO 3 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cytoram Combi», registrato al n. 13125.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 gennaio 2006 dall'impresa Europhyto T.S.A. S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cytoram Combi» uguale al prodotto di riferimento denominato «Ossiram Combi WP» registrato al n. 9636 con D.D. in data 14 maggio 1998 dell'impresa Sepran S.a.s., con sede in Isola Vicentina (Vicenza);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Ossiram Combi WP», dell'impresa Sepran S.a.s.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Cytoram Combi» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive rame e cimoxanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Europhyto T.S.A. S.r.l., con sede in viale V. Emanuele II n. 64 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato CYTORAM COMBI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 0,250 - 0,500 e kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreti del 19 novembre 1998, 22 settembre 2004;

Manica S.p.a. - Rovereto (Trento), autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972, 24 gennaio 2005;

Sinapak S.n.c. - Stradella (Pavia), autorizzato con decreti del 7 gennaio 1999, 23 novembre 2005.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13125.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CYTORAM-COMBI

Fungicida cuprorganico in polvere bagnabile
per la lotta contro la peronospora

Irritante

Pericoloso per l'ambiente

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
- Rame metallo puro 13,6 g
(sottoforma di solfato neutralizzato con calce)
- Cimoxanil puro 2 g
- Coformulanti q b a 100 g

FRASI DI RISCHIO : Rischi di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici – Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA : conservare fuori dalla portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - nonmangiare, né bere né fumare durante l'impiego - evitare il contatto con la pelle -in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – proteggersi gli occhi/la faccia – in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

EUROPHYTO T.S.A. srl Viale V.Emanuele II, 64 - 24121 Bergamo (tel. 0363-305786)
Officine di produzione: **ADICA srl** - Bologna, stabilimento di Nera Monitoro (Terni); **MANICA spa** – Rovereto (Tn); **SINAPAK snc** – Stradella (Pv)
Registrazione n ………… del …….. del Ministero della Salute
Contenuto : 0,250-0,500 g/ 1-5-10-20-25 kg Partita n°: ……..

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : "Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo 13,6% e Cimoxanil 2% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: Rame - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose,danno epatico e renale a livello del SNC, emolisi. Vomito con emissioni di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Cimoxanil (derivato dell'urea); Sintomi: durante l'impiego può provocare congiuntivite, rinite, nonché irritazioni della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citate subittero e ematuria. - Terapia : sintomatica. Avvertenza : consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE: CYTORAM-COMBI è un fungicida in polvere bagnabile da utilizzare per la lotta alla Peronospora della vite, patata e del pomodoro. Il prodotto è costituito da due sostanze attive della quali una (cimoxanil) ha un'azione bloccante dovuta alla penetrazione delle foglie, mentre la seconda (rame sottoforma di poltiglia bordolese) possiede una certa persistenza garantendo la protezione della pianta da una nuova infezione per diversi giorni. La presenza del rame conferisce al prodotto anche una certa azione collaterale contro la Botrytis della vite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
VITE: contro la Peronospora impiegare CYTORAM-COMBI alla dose di 500-600 g/hl di acqua. Iniziare i trattamenti quando insorge il pericolo di infezioni peronosporiche; in condizioni normali il trattamento va ripetuto ogni 8-10 giorni. In caso di forti attacchi ridurre tale intervallo a 6-8 giorni. Aggiungendo una idonea quantità di zolfo si può controllare contemporaneamente anche l'Oidio.
PATATA e POMODORO: contro la Peronospora impiegare CYTORAM-COMBI alla dose di 600-800 g/hl di acqua.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare il prodotto in poca acqua mescolando bene fino a formare una poltiglia omogenea quindi, continuando a mescolare, aggiungere la restante acqua fino ad ottenere il volume necessario.

COMPATIBILITÀ: CYMORAM-COMBI non e' compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Polisolfuri)
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità : non trattare durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso e' pericoloso.
Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE (Non pulire il materiale di applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade) - DA NON VENDERSI SFUSO.

06A07648

DECRETO 3 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Systhane 4,5 plus», registrato al n. 13138.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2006 dall'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l. con sede in via Patroclo n. 21, Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Systhane 4,5 Plus» uguale al prodotto di riferimento denominato «Thiocur Forte» registrato al n. 13111 con D.D. in data 17 gennaio 2006 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Thiocur Forte» dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Systhane 4,5 Plus» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Miclobutanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 17 gennaio 2011 l'impresa Dow Agrosciences Italia S.r.l., con sede in via Patroclo n. 21, Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici denominato SYSTHANE 4,5 PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10 - 50 - 100 - 150 - 250 - 500 e litri 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Diachem S.p.a. Caravaggio (Bergamo) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987 - 7 giugno 2002;

Dow Agrosciences Italia S.r.l. Mozzanica (Bergamo) autorizzato con decreti del 22 gennaio 1973 - 20 settembre 2001;

Isagro S.p.a. Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974 - 16 aprile 2004;

Sipcam S.p.a. Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 - 15 gennaio 2001;

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981 - 1° febbraio 2000.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13138.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SYSTHANE* 4,5 PLUS

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio su vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, melone, anguria, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, carciofo, fragola, rosa e garofano

EMULSIONE ACQUOSA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di SYSTHANE 4,5 PLUS
MICLOBUTANIL puro 4,5% (45,5 g/l)
Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) *(prod e conf)*
Diachem spa - Caravaggio (BG) *(prod e conf)*
Isagro S.p.a. – Aprilia (LT) *(prod e conf)*
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI) *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **10 – 50 – 100 – 150 - 250 - 500 ml**
1 – 2 - 5 – 10 – 15 - 20 litri

Registrazione n .... del .... del Ministero della Salute
Partita n.: vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
SYSTHANE 4,5 PLUS controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*); del melo (*Podosphaera leucotricha*); del pesco, delle nettarine, e dell'albicocco (*Sphaerotheca pannosa e Podosphaera tridactyla*); delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea*); del pomodoro, del peperone e del carciofo (*Leveillula taurica*); della fragola (*Sphaerotheca macularis*); della rosa (*Sphaerotheca pannosa var. rosae*); e contiene il marciume nero della vite (*Guignardia bidwellii*); la ticchiolatura del melo e del pero (*Venturia inaequalis e Venturia pirina*); della rosa (*Diplocarpon rosae*); la monilia del pesco e del susino (*Monilia laxa e Monilia fructigena*); la ruggine del garofano (*Uromyces caryophyllinus*).

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Vite da Vino e Vite da Tavola: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 100-125 ml/hl iniziando i trattamenti quando i germogli sono ben formati. Proseguire ad intervalli di 10-12 giorni fino all'allegagione. Dopo l'allegagione impiegare **SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 125 ml/hl ad intervalli di 8-12 giorni in funzione della pressione della malattia e della** sensibilità varietale. **In caso di forte pressione della malattia è consigliabile** impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 150 ml/hl, ad intervalli di 8-10 giorni, per controllare il più efficacemente possibile l'oidio del grappolo e del rachide, soprattutto sulle varietà di uva da tavola più sensibili.

Melo e pero: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 125-150 ml/hl, avendo cura di iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguendo ogni 8-12 giorni a seconda della fase vegetativa e dell'intensità della malattia.
Si raccomanda la miscela con fungicidi di contatto ad azione antiticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia nei confronti della ticchiolatura del frutto.

Pesco, nettarine, susino e albicocco: per il controllo dell'oidio, impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 125-150 ml/hl iniziando alla sfioritura e ripetendo i trattamenti per 2-3 volte ad intervalli di 8-12 giorni. Eventualmente riprendere i trattamenti alla comparsa della infezione secondaria applicando ogni 8-12 giorni. Per il controllo della monilia del fiore, impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 125-150 ml/hl effettuando due trattamenti a bottoni rosa ed a caduta petali. In caso di condizioni meteorologiche favorevoli alla malattia, effettuare un ulteriore trattamento in fioritura. Per il controllo della monilia del frutto, impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS in pre-raccolta alla dose di 125-150 ml/hl effettuando 2 applicazioni ad intervalli di 6-7 giorni.

Melone, anguria, zucchino, cetriolo e zucca: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 125-150 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Pomodoro, peperone e carciofo: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 125-150 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Fragola: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 100-125 ml/hl iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Rosa e garofano: impiegare SYSTHANE 4,5 PLUS alla dose di 100-125 ml/hl ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forte pressione di malattia.

Le dosi indicate sono riferite a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 4 trattamenti nell'arco della stagione, e comunque non più di 2 consecutivi.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno **15 giorni** prima della raccolta per vite, melo e pero; **7 giorni** per pesco, nettarine, susino ed albicocco; **3 giorni** per melone, anguria, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, carciofo, fragola.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

SYSTHANE* 4,5 PLUS

FUNGICIDA

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di SYSTHANE 4,5 PLUS
MICLOBUTANIL puro 5% (45,5 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Taglie autorizzate: 10 – 50 – 100 ml
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n.: Vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

06A07646

DECRETO 7 agosto 2006.

Disposizioni sulla vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» ed, in particolare, l'art. 88, comma 3, che, dispone che la ripetibilità della vendita dei medicinali di cui al comma 2 del medesimo articolo è consentita per non più di dieci volte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto il potere conferito al Ministro della salute dall'art. 88, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di prevedere in tema di ripetibilità della vendita, con decreto, diverse prescrizioni, con riferimento a particolari tipologie di medicinali;

Ravvisata l'opportunità, per i prodotti a base di benzodiazepine riportati nella tabella II, sezione E, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di ridurre la ripetibilità della vendita;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripetibilità della vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è consentita, complessivamente, per non più di tre volte.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro: TURCO

06A07839

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2006.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella, *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, da ultimo modificato con regolamento (CE) n. 1512/2005 della Commissione del 15 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 241 del 17 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 61 del 14 marzo 2006, e il relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 93 del 21 aprile 2006, con il quale è stato da ultimo aggiornato il predetto registro nazionale delle varietà di vite;

Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varietà di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;

Considerato che, ai sensi della predetta deroga comunitaria è consentito, per l'Italia, l'utilizzo della varietà di vite «Tocai Friulano», esclusivamente per la designazione e presentazione dei v.q.p.r.d. delle regioni Veneto e Friuli e per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2007, in conformità alle disposizioni previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria di cui alla decisione 93/724/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini;

Considerato che dopo la scadenza del predetto termine del 31 marzo 2007 i produttori italiani dei citati v.q.p.r.d. non potranno più utilizzare nella designazione e presentazione di tali vini il riferimento al nome della varietà di vite «Tocai Friulano», in quanto il termine «Tocai» è tale da generare confusione con la denominazione di origine ungherese «Tokaji», che resta pertanto di esclusivo uso dei produttori ungheresi, ai sensi della citata regolamentazione comunitaria in materia di protezione delle denominazioni geografiche dei vini;

Vista l'istanza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7.7/56739 del 5 giugno 2006, intesa ad inserire nel citato registro nazionale per la varietà di vite «Tocai friulano B.» il sinonimo «Friulano B.», identificato dai produttori dei v.q.p.r.d. friulani quale unica e valida alternativa al nome «Tocai friulano B.», da poter utilizzare nell'etichettatura di detti vini, in quanto è tale da ben identificare una varietà di vite tradizionalmente connaturata al territorio regionale;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 14 marzo 2006 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, inteso a formalizzare il riconoscimento del citato sinonimo «Friulano» e ad intraprendere le opportune azioni promozionali per l'affermazione sui principali mercati italiani ed esteri dei vini a denominazione di origine designati con il predetto sinonimo;

Visto parere favorevole espresso nella seduta del 3 luglio 2006 dal comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, in via del tutto eccezionale, di procedere al riconoscimento del sinonimo «Friulano B» per la varietà di vite «Tocai friulano B.», esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini a denominazioni di origine della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della deroga di cui al citato regolamento CE n. 753/2002, art. 19, paragrafo 2, in quanto il predetto sinonimo corrisponde, in parte, al nome di talune denominazioni di origine della citata regione;

Ritenuto di provvedere al conseguente aggiornamento del registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Articolo unico

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 30 marzo 2006 richiamato nelle premesse, è integrato come segue:

all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 235 - varietà Tocai friulano B. - è inserito, nell'apposita colonna, il sinonimo «Friulano», con la

seguente annotazione: «Ai soli fini della designazione dei v.q.p.r.d. provenienti da uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia».

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07841

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 luglio 2006.

Nomina del commissario straordinario delle società Cedis S.r.l. e della Co.Mart. S.r.l. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visti i decreti del tribunale di Bari in data 10 luglio 2003 e 14 ottobre 2004 con i quali ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. CE.DIS. e della S.r.l. Co.Mart.;

Visti i propri decreti in data 23 luglio 2004 e 3 dicembre 2004 con i quali i signori prof. Antonio De Feo, avv. Giuseppe Rochira, avv. Franco Lo Passo sono stati nominati commissari straordinari nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. CE.DIS. e della S.r.l. Co.Mart.;

Viste le dimissioni dall'incarico di commissari della CEDIS e delle società ad esse collegate presentate dal prof. Antonio De Feo e dall'avv. Giuseppe Rochira;

Richiamato il proprio decreto in data 11 luglio 2006 con il quale, previa sospensione dell'avv. Franco Lo Passo dall'incarico di commissario straordinario della S.r.l. C.E.D.I.S. e della S.r.l. Co.Mart., il dott. Enrico Stasi è nominato commissario straordinario delle predette società per un periodo non superiore a novanta giorni;

Viste le dimissioni dell'avv. Franco Lo Passo in data 6 luglio 2006, pervenute in data 21 luglio 2006, dall'incarico di commissario della S.r.l. CEDIS e della S.r.l. Co.Mart;

Ritenuto di accettare le dimissioni e di confermare nell'incarico il dott. Enrico Stasi;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Enrico Stasi, nato a Torino il 18 ottobre 1944, è confermato nell'incarico di commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. C.E.D.I.S. e della S.r.l. Co.Mart.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Bari;

al registro della imprese;

alla regione Puglia;

al comune di Bari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07837

DECRETO 3 agosto 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Assioma, in Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 febbraio 1996, con cui la S.r.l. Assioma, con sede legale in Piacenza, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Assioma sono nominati commissari liquidatori i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari, avv. Sergio Trauner;

Visto il proprio provvedimento in data 19 luglio 2005 con il quale è autorizzato il deposito presso la cancelleria del tribunale di Piacenza del piano di riparto finale, del conto della gestione e del bilancio finale di liquidazione della S.r.l. Assioma, ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 11 maggio 2006 con la quale i commissari liquidatori comunicano che il piano di riparto finale, non opposto, è stato compiutamente eseguito e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Assioma;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Assioma, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Assioma, con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

06A07838

DECRETO 4 agosto 2006.

Misure per la ricostituzione degli stoccaggi di modulazione, per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare misure temporanee di salvaguardia in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività;

Visti i dati a consuntivo della situazione di emergenza climatica durante il periodo invernale 2005/2006, che ha comportato l'erogazione dello stoccaggio di modulazione e di 1,2 miliardi di metri cubi dallo stoccaggio strategico;

Viste le risultanze delle analisi svolte, per il periodo invernale 2006/2007, dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 (di seguito: il Comitato), che evidenziano un ricorso totale, in caso di inverno globalmente freddo, allo stoccaggio di modulazione con rischio di ricorso allo stoccaggio strategico;

Considerato che, su parere favorevole del Comitato, in attuazione delle disposizioni previste dalla procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli approvata con decreto ministeriale in data 12 dicembre 2005 (di seguito: la procedura di emergenza climatica), al fine di accelerare la ricostituzione dello stoccaggio strategico erogato e la fase di iniezione dello stoccaggio di modulazione, sono state sospese per tutto il periodo 1° aprile - 30 giugno 2006 le penali relative ai punti di entrata negli stoccaggi nonché i corrispettivi per superamento delle capacità di

iniezione giornaliera, di cui nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 aprile 2006 n. 71/2006;

Considerato che il Comitato nel corso delle riunioni del 17 e 28 luglio 2006, nella logica di rendere massime le importazioni per la sicurezza del sistema, si è espresso favorevolmente, per analogia, alla non applicazione, per tutto il periodo 1° aprile-30 giugno 2006, dei corrispettivi previsti dall'art. 15.7 della deliberazione n. 119/05 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006 n. 50/06, dato che l'obbligo di massimizzare le importazioni produce automaticamente effetti sia sull'utilizzo della capacità di iniezione, sia sul volume complessivo iniettato dagli utenti;

Considerato il progresso fatto nella ricostituzione degli stoccaggi, che ha evidenziato nelle ultime settimane del mese di luglio un rallentamento da cui consegue un volume globale di gas iniettato inferiore al volume ottimale atteso;

Considerato che il Comitato nella riunione del 28 luglio 2006, sulla base dei risultati dell'aggiornamento «straordinario» del programma di ricostituzione condotto dall'impresa maggiore di stoccaggio su incarico dello stesso Comitato, ha ritenuto opportuno che vengano promosse le immissioni in stoccaggio degli utenti nella misura massima possibile, fino al termine della campagna di iniezione; e considerato che in tale azione hanno rilievo i soli vincoli fisici del sistema e gli aspetti gestionali e non devono pertanto essere tenuti in conto i previsti profili di utilizzo e corrispettivi di bilanciamento, anche mediante la sospensione dei corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacità giornaliera di iniezione e del profilo di volume massimo mensile;

Considerato che alcuni utenti hanno anticipato, già dal mese di luglio, quanto stabilito con il presente decreto mediante iniezioni in stoccaggio oltre i limiti consentiti per la capacità di iniezione giornaliera e per il profilo massimo mensile;

Ritenuta necessaria una tempestiva azione per l'attivazione di misure atte a completare la ricostituzione degli stoccaggi di modulazione al fine di far fronte alla domanda di gas naturale del prossimo inverno;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, gli utenti del sistema nazionale del gas naturale che hanno ottenuto il conferimento di spazio di stoccaggio di gas naturale e hanno in corso l'immissione in stoccaggio dei volumi da utilizzare in erogazione nel corso del prossimo ciclo invernale 2006-2007, hanno l'obbligo di rendere massime, fino al termine del riempimento dello spazio conferito, le immissioni in stoccaggio nella misura massima possibile compatibile con i soli vincoli fisici del sistema e gli aspetti gestionali dello stesso stabiliti dalle imprese di stoccaggio interessate.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, sono sospesi con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a partire dal 1° luglio 2006 e fino al termine della fase di iniezione in corso, le penali relative al punto di entrata negli stoccaggi, i corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacità di punta giornaliera in iniezione e del profilo di giacenza massima mensile, nonché i corrispettivi di bilanciamento riguardanti l'immissione di gas ai punti di entrata sulla rete nazionale di trasporto del gas.

3. Le imprese di stoccaggio effettuano il monitoraggio dell'andamento della costituzione dei volumi in stoccaggio realizzata dagli utenti e ne trasmettono settimanalmente i risultati alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, al fine di valutare l'opportunità di introdurre eventuali ulteriori provvedimenti.

4. Si conferma la sospensione disposta ai sensi della procedura di emergenza climatica, per tutto il periodo 1° aprile-30 giugno 2006, delle penali relative al punto di entrata negli stoccaggi e la non applicazione dei corrispettivi di superamento delle capacità di punta giornaliera in iniezione di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 aprile 2006 n. 71/2006, nonché, per analogia, anche di quelli previsti dall'art. 15.7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/2006 della stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. Le imprese di stoccaggio adeguano i profili di giacenza minima in coerenza con l'esigenza di assicurare il massimo riempimento dei loro stoccaggi.

6. Le imprese di stoccaggio offrono, a decorrere dalla data del presente decreto, capacità di iniezione in stoccaggio di tipo interrompibile, in accordo con quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

7. L'impresa maggiore di trasporto si coordina con le imprese di stoccaggio al fine di gestire il sistema di trasporto in modo da rendere il profilo giornaliero delle iniezioni in stoccaggio il più aderente possibile al programma concordato.

8. Le imprese di stoccaggio sono tenute a gestire in modo ottimale le fasi finali di ricostituzione degli stoccaggi, anche mediante le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, del disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro delle attività produttive 26 agosto 2005. Nella fase finale del riempimento le stesse imprese gestiranno le eventuali disponibilità aggiuntive di

volume di gas iniettato in accordo con le esigenze di massimizzazione e considerando anche la tolleranza del sistema.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07848

DECRETO 4 agosto 2006.

Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas - Interrompibilità delle forniture di gas ai clienti industriali, per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità);

Vista la deliberazione 28 giugno 2006, n. 134 dell'Autorità, che prevede incentivi all'importazione invernale spot di gas naturale;

Visto il documento per la consultazione 28 giugno 2006 con il quale l'Autorità illustra le proprie proposte in materia di definizione di modifiche ed integrazioni ai criteri di determinazione della tariffa di trasporto ed alla disciplina di accesso al servizio di trasporto, ed in particolare i delineati corrispettivi infrannuali di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e le disposizioni transitorie in merito all'incentivazione di rilascio di capacità nei punti di interconnessione con l'estero;

Visti i dati a consuntivo della situazione di emergenza climatica durante il periodo invernale 2005-2006, ed in particolare le misure adottate in materia di massimizzazione delle importazioni di gas e di interrompibilità delle forniture di gas;

Viste le analisi svolte, per il periodo invernale 2006-2007, dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, che evidenziano la necessità di adottare misure per accrescere l'offerta di gas al fine di contenere il ricorso agli stoccaggi e per fare fronte a situazioni critiche di domanda di punta eccezionale che potrebbero verificarsi verso la fine dello stesso periodo invernale;

Considerato che tale deficit, in relazione alle condizioni climatiche e ad altre circostanze sfavorevoli, potrebbe essere compreso tra 1 e 2 miliardi di metri cubi di gas e che potrebbe aumentare in caso di riduzioni non programmate di forniture di gas da fornitori esteri;

Considerato che è necessario assicurare la disponibilità massima di gas di importazione per far fronte alla domanda di gas come potrebbe svilupparsi nel periodo invernale 2006-2007;

Considerato che la sospensione delle forniture ai clienti che possano sottoscrivere contratti interrompibili consente di ridurre il fabbisogno di gas nei casi in cui non si riesca a far fronte con altre misure alla domanda complessiva;

Considerati i benefici che, nel contesto della maggiore sicurezza dell'alimentazione e della tenuta del sistema in caso di disequilibrio tra domanda e disponibilità di gas, derivano agli stessi utenti dalla interrompibilità di cui sopra, in quanto contribuiscono ad assicurare l'integrità e l'operatività del sistema stesso, e quindi i ricavi derivanti dal suo esercizio agli utenti stessi;

Considerato che, in applicazione della procedura di emergenza climatica ed in caso di deficit tra domanda e disponibilità di gas, può essere richiesta una riduzione del fabbisogno di gas mediante l'applicazione dell'interrompibilità di forniture di gas;

Considerata la opportunità di un intervento dell'Autorità per incentivare una maggiore offerta di interrompibilità, mediante l'introduzione di corrispettivi di trasporto di gas differenziati per forniture interrompibili e non interrompibili;

Considerato il parere favorevole sulle misure contenute nel presente decreto espresso dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas e le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria degli utenti del sistema nazionale del gas;

Ritenuta necessaria la tempestiva attivazione di misure adeguate a far fronte alla domanda di gas naturale del prossimo periodo invernale;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas

1. Con decorrenza dal 13 novembre 2006 e fino al 31 marzo 2007, ciascun utente titolare di capacità di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero ha l'obbligo di utilizzare completamente le capacità di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti per il prossimo anno termico 2006-2007, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete, tenuto conto dei volumi massimi consentiti dai contratti di importazione e della loro gestione.

2. Gli utenti di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: la Direzione) e all'Autorità entro il 30 settembre 2006 il piano delle importazioni previste per il periodo di cui al comma 1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui al presente articolo, tenuto conto delle misure di incentivazione all'importazione per il trimestre gennaio-marzo 2007 di cui all'art. 2 della deliberazione 28 giugno 2006 dell'Autorità n. 134/06.

3. La Direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni di cui al comma 2 il controllo delle capacità di trasporto effettivamente richieste all'impresa maggiore di trasporto nel corso del procedimento di allocazione per l'anno termico 2006-2007, sulla base dei contratti di importazione e delle autorizzazioni all'importazione rilasciate. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla stessa Direzione i dati relativi alle capacità richieste e conferite a ciascun utente, curandone l'aggiornamento.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005 con cui è stata approvata la procedura di emergenza per fare fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, i quantitativi di gas che, al termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori:

a) una tolleranza del 2%;

b) contenuto energetico del gas importato;

c) eventuali cause di provata forza maggiore;

d) messa a disposizione dei terzi delle capacità non utilizzate, con adeguato preavviso, secondo le modalità di cui al comma 8 stabilite dall'Autorità;

e) nel caso di contratti di importazione che prevedono la consegna in più punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo complessivo della capacità conferita, purché le capacità non utilizzate nei singoli punti siano rese disponibili a terzi con programmazione almeno settimanale con adeguato preavviso, secondo le modalità di cui al comma 8 stabilite dall'Autorità, dovessero complessivamente risultare per ciascun punto di entrata non importati per il mancato utilizzo della capacità conferita, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti al corrispettivo di cui al comma 5.

5. Il corrispettivo nei casi di cui al comma 4 è determinato in misura pari al 20% del corrispettivo di cui alla lettera *b)* del comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni di metri cubi non importati, pari al 50% dello stesso corrispettivo per i successivi volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari al 100% per i restanti volumi.

6. Con riferimento al periodo invernale di cui al comma 1, il corrispettivo di cui al comma 10 dell'art. 15, citato al comma 5, è determinato dall'Autorità entro il 30 novembre 2006.

7. Con deliberazione dell'Autorità sono disciplinate le modalità di versamento e di destinazione degli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano ferme le disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.

8. L'Autorità, al fine di massimizzare l'utilizzo della capacità conferita, con propria deliberazione disciplina la riallocazione delle capacità non utilizzate, incentivando per il periodo invernale 2006-2007 il riacquisto di capacità non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero.

Art. 2.

Interrompibilità delle forniture di gas ai clienti industriali

1. Ciascuna impresa di vendita di gas naturale che fornisca clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto, ha l'obbligo di concordare con detti clienti, per il periodo invernale di cui all'art. 1, comma 1, una interrompibilità delle forniture che consenta di ottenere, in caso di applicazione della procedura di emergenza climatica, una interruzione garantita delle proprie forniture di gas, presso i corrispondenti punti di riconsegna in misura non inferiore al 10% dei quantitativi mediamente forniti, nei trenta giorni precedenti alla richiesta di interruzione, al complesso dei propri clienti industriali e per almeno quattro settimane a decorrere dal 29 gennaio 2007, che, in conformità alle richieste formulate in applicazione della citata procedura di emergenza climatica, potranno essere anche non consecutive.

2. Le imprese di vendita di cui al comma 1 comunicano all'impresa maggiore di trasporto entro il 30 ottobre 2006 i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti interrompibili di cui allo stesso comma, inclusi i punti di riconsegna oggetto di cessione ad altre imprese ai sensi del comma 3. Qualora i clienti di tipo interrompibile siano collegati a reti di trasporto di altre imprese, la comunicazione all'impresa maggiore di trasporto è fatta attraverso le imprese che gestiscono tali reti di trasporto, che in tal caso hanno il compito di rilevare, a decorrere dal 1º dicembre 2006, i quantitativi giornalieri forniti e quelli effettivamente prelevati dai clienti interessati, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

3. Le imprese di vendita di gas naturale possono far fronte, in tutto od in parte, all'obbligo di cui al comma 1 mediante acquisto da altre imprese di vendita dei diritti necessari. In tal caso comunicano, entro il 30 ottobre 2006, alla Direzione e all'impresa maggiore di trasporto i nominativi dei cedenti ed i quantitativi di interrompibilità acquisiti per far fronte all'obbligo e, all'Autorità, anche le condizioni economiche concordate. In caso di mancata o ridotta interruzione le disposizioni di cui al comma 4 si applicano comunque nei confronti dell'impresa titolare dell'obbligo di cui al comma 1.

4. Fatte salve le disposizioni in materia di revoca delle autorizzazioni alla vendita di gas, i quantitativi di gas che, al termine dell'eventuale emergenza climatica dichiarata e delle richieste di interruzione delle forniture in applicazione della procedura di emergenza climatica, dovessero risultare su base giornaliera non interrotti fino a concorrenza della percentuale di cui al comma 1 e per la durata di cui nelle richieste di applicazione della interrompibilità, tenuto conto di una tolleranza del 2%, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti a un corrispettivo pari al corrispettivo di cui alla lettera *b)* del comma 10 dell'art. 15 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, come modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo.

5. Gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono riscossi dalle imprese di trasporto interessate e versati nel fondo istituito dall'Autorità con deliberazione n. 297/05, secondo modalità stabilite dall'Autorità. Restano ferme le disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.

6. Le imprese di vendita di cui al comma 1 inviano entro il 30 ottobre 2006 alla Direzione e all'Autorità una relazione tecnica che descriva le azioni predisposte e i risultati raggiunti per fare fronte agli obblighi riguardanti l'interrompibilità di cui al presente articolo.

7. L'Autorità stabilisce con propria deliberazione misure per incentivare l'adesione all'interrompibilità delle forniture da parte dei clienti utilizzatori di gas naturale per applicazioni industriali, tra le quali l'aumento fino al 50% del divario dei corrispettivi di trasporto del gas relativi alle forniture interrompibili e non interrompibili e la possibilità di recesso dei clienti industriali dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto possono essere modificate o revocate, in tutto od in parte, in caso di accertamento nel corso del periodo invernale 2006-2007 di un andamento della domanda di gas naturale e dello svaso dagli stoccaggi che consenta l'equilibrio in prospettiva tra fabbisogno e disponibilità di gas per il restante periodo.

2. Con successivo provvedimento la procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in casi di eventi climatici sfavorevoli approvata con decreto del Ministero delle attività produttive del 12 dicembre 2005 è modificata in accordo alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Riparto seconda tranche «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca». Legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361. (Deliberazione n. 45/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria per il 2005, e in particolare:

il comma 354, con il quale viene istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito fondo rotativo denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»;

il comma 355, che assegna a questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, il compito di ripartire le risorse del Fondo;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella citata legge n. 80/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e in particolare:

l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge n. 311/2004 al sostegno di attività nel settore della ricerca e sviluppo, specificando ulteriormente modalità e criteri di assegnazione di tale quota; e con il quale vengono inoltre individuate alcune priorità nei progetti di investimento da finanziare;

l'art. 8, comma 1, lettera *b)*, che, nell'ambito della riforma degli incentivi per gli investimenti in attività produttive disposti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992 e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)* della legge n. 662/1996, attribuisce al Comitato, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 356, della citata legge n. 311/2004, la funzione di determinare i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

Vista la propria delibera n. 76 del 15 luglio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246/2005) con cui sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e, in particolare il punto 2, in cui, in sede di prima applicazione, viene ripartita una quota del predetto Fondo pari a 3.700 milioni di euro;

Tenuto conto che, ordinariamente, l'infrastrutturazione materiale delle aree sottoutilizzate, in attuazione della legge n. 208/1998, finanzia interventi nel settore della ricerca gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regolati con le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con vincolo territoriale;

Considerato che, con le stesse modalità, è possibile destinare specifiche disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno della ricerca e sviluppo e innovazione digitale, utilizzando per questi ultimi le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Tenuto conto delle richieste di assegnazioni delle risorse formulate dalle amministrazioni;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. La dotazione finanziaria pari a 2.300 Meuro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, è ripartita secondo lo schema illustrato nelle tabelle allegate 1 e 2, che formano parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 134

ALLEGATO

Tabella 1 - Secondo Riparto risorse fondo rotativo

		Aree Sottoutilizzate - Quota	67%	ALTRO - Quota	33%	Totali
40%	Ricerca	(1) D.L.vo n.297/99	230	(1) D.L.vo n.297/99	460	
		(2) D.L.vo n.46/82 (FIT/PIA)	220			
		SubTotale	**450**	**SubTotale**	**460**	**910**
60%	Altro	(3) Legge 488 riformata	400			
		(4) D.L.vo n.46/82 (DIT)	320	(4) D.L.vo n.46/82	145	
		(5) Contratti di Programma	365			
				(6) D.L.vo n.46/82 (FIT/Ambiente)	160	
		SubTotale	**1.085**	**SubTotale**	**305**	**1.390**
		Totali	**1.535**		**765**	**2.300**

Tabella 2 - Strumenti di intervento che accedono al Fondo rotativo CDP

		Disposizione Normativa e/o Strumento	Amministrazione competente	Tipologia di interventi previsti
Ricerca	(1)	D.L.vo n.297/1999 Disciplina per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Sostegno agli investimenti in ricerca per l'incremento della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico e dell'attrazione degli investimenti dall'estero.
	(2)	Legge n.46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT)	Ministero delle attività produttive	Sostegno agli investimenti per la ricerca industriale e per lo sviluppo pre-competitivo delle imprese, con particolare attenzione verso le PMI.
Altro	(3)	Legge n. 488/1992 modificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n.35/05, convertito in legge n.80/05	Ministero delle attività produttive	Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo nei settori dell'industria, turismo, commercio e artigianato.
	(4)	Legge n.46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT)	Ministero delle attività produttive e Ministero per l'innovazione e le tecnologie	Sostegno agli investimenti per l'innovazione di processo e di prodotto tramite tecnologie digitali.
	(5)	Contratti di Programma	Ministero delle attività produttive	Sostegno a grandi progetti di investimento attraverso un rapporto contrattuale diretto tra imprese e amministrazioni centrali.
	(6)	Legge n.46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT)	Ministero delle attività produttive e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	Sostegno di investimenti per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di tutela ambientale.

06A07441

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Mercato San Severino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Mercato San Severino in data 17 e 18 luglio 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, come si evince dalla comunicazione del direttore dell'Ufficio in data 18 luglio 2006, prot. 2892/06, si sono verificati problemi tecnici alle apparecchiature video terminali che hanno causato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio per l'intera giornata del 17 e fino alle ore 11 del 18 luglio 2006.

È stato richiesto il parere del Garante del contribuente con nota prot. 32496/06 del 21 luglio 2006.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*, art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 luglio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A07845

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 8 agosto 2006.

Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, concernente la disciplina dei mercati, modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005 e n. 15233 del 29 novembre 2005. (Deliberazione n. 15539).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificata dalle delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005 e n. 15233 del 29 novembre 2005;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni contenute nel predetto regolamento, per introdurre l'esonero dagli obblighi stabiliti dall'art. 8, comma 1, lettere *a)* e *b)* per gli scambi su azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera *h)*, del regolamento CONSOB in materia di emittenti nonché un diverso regime di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse a negoziazione su un mercato regolamento italiano ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera *h)* del regolamento CONSOB in materia di emittenti;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005 e n. 15233 del 29 novembre 2005 è modificato ed integrato come segue:

nell'art. 8:

dopo il comma 1-*bis*, è inserito il comma 1-*ter*:

«*1-ter*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 3 del regolamento CONSOB n. 11522 in materia di intermediari, le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo non si applicano alle operazioni aventi ad oggetto azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera *h)* del regolamento CONSOB n. 11971 in materia di emittenti».

Nell'art. 11:

dopo il punto *b)* del comma 2-*bis*, è inserito il seguente paragrafo:

«*2-bis*. (...) Per le negoziazioni aventi ad oggetto azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera *h)* del regolamento CONSOB n. 11971 in materia di emittenti, la comunicazione è effettuata entro il successivo inizio dell'orario giornaliero di funzionamento dei mercati, ovvero dell'orario di funzionamento del mercato nel quale l'intermediario è ammesso. (...)».

II. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della CONSOB e nella *Gazzetta Ufficiale*. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 agosto 2006

Il presidente: CARDIA

06A07835

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 agosto 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2793
Yen	148,70
Lira cipriota	0,5759
Corona ceca	28,085
Corona danese	7,4607
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67620
Fiorino ungherese	276,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8838
Corona svedese	9,2107
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	37,535
Franco svizzero	1,5787
Corona islandese	89,42
Corona norvegese	8,0160
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2830
Nuovo leu romeno	3,5254
Rublo russo	34,2530
Nuova lira turca	1,8555
Dollaro australiano	1,6733
Dollaro canadese	1,4342
Yuan cinese	10,2197
Dollaro di Hong Kong	9,9505
Rupia indonesiana	11632,04
Won sudcoreano	1234,72
Ringgit malese	4,7104
Dollaro neozelandese	2,0065
Peso filippino	65,500
Dollaro di Singapore	2,0202
Baht tailandese	47,878
Rand sudafricano	8,7826

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07903

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo ai decreti dirigenziali di riclassificazione dei prodotti fitosanitari

In applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, «Attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, relative alla riclassificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modifiche, sono stati emanati decreti dirigenziali che hanno rettificato alcuni decreti del 15 giugno 2005, 23 giugno 2005 e 30 giugno 2005, i cui allegati sono stati oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 2005. Inoltre, sono stati predisposti altri decreti, con i quali è stata attribuita la nuova classificazione di pericolo in applicazione della norma citata per i prodotti fitosanitari già autorizzati.

La vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in questione, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Vengono pertanto pubblicati gli allegati dei decreti dirigenziali sopraccitati, nei quali sono definite le specifiche tecniche (simboli e indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza).

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AGRIM S.r.l. - Strada maggiore, 70 - 40100 Bologna

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	9889	PROPAMOCARB AGRIM				S 2-13-20/21-29-61

ALLEGATO AL DECRETO 1 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA AKZO NOBEL CHEMICALS SPA

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11572	GEOSAN 39	C, N	CORROSIVO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 22-31-34-43-50-53	S 1/2-13-20/21-26-36/37/39-45-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA BASF ITALIA S.P.A. - Via Marconato, 8 – 20031 Cesano Maderno (MI)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	4942	DELAN MZ	Xn; N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20-37-41-43-51-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-61
2	8931	MASAI 25 WG	Xn; N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-41-43-50-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61
3	9240	OSCAR	Xn; N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 20/22-41-43-50-53	S 2-13-20/21-26-29-36/37/39-46-60-61
4	5898	CORBEL	Xn; N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 22-38-51-53-63	S 2-13-20/21-29-36/37-46-61
5	8168	STANZA HF	Xn; N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 22-38-41-51-53-63	S 2-13-20/21-26-29-36/3/397-46-61

ALLEGATO AL DECRETO 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH - Strassburger Strasse, 5 – D 37269 Eschwege (GERMANIA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	10156	BETAGOL COMBI	Xn, N	Nocivo, Pericoloso per l'ambiente	R 22-50-53	S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RETTIFICA 2 DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA Sepran Sas - via Brenta, 20 – 36033 Isola Vicentina (VI)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	11.866	AGRO-OIL				S 2-13-20/21-29-61

ALLEGATO AL DECRETO DI RICLASSIFICAZIONE
DEI PRODOTTI FITOSANITARI DELLA DITTA FORMENTI SPA - VIA VITTOR PISANI, 26 - 21040 ORIGGIO (VA)

n°	n° di registraz.	PRODOTTO FITOSANITARIO	Simbolo di pericolo	Indicazione di pericolo	Frasi di rischio (R)	Consigli di prudenza (S)
1	3584	TOPITOX OLIO RATTICIDA CONCENTRATO	T, N	TOSSICO, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	R 24/25-48/21/22-51-53	S 1/2-13-20/21-27-29-36/37-45-61

06A07645

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Star Coop. Piccola società cooperativa a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 1789 del 28 luglio 2006, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della Cooperativa «Star Coop. Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Udine ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella, n. 16.

06A07843

Scioglimento della società cooperativa «Agape Piccola soc. coop. a r.l.», in Pordenone

Con deliberazione n. 1786 del 28 luglio 2006, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1º comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Agape Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 20 gennaio 1998 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone.

06A07844

Scioglimento della società cooperativa «MA-CRO Piccola soc. coop. a r.l.», in Cervignano del Friuli

Con deliberazione n. 1787 del 28 luglio 2006 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «MA-CRO Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 22 settembre 2000 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone.

06A07847

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al Valore della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2006, è conferita alla memoria dell'appuntato Francesco Salerno «941600P» la Medaglia d'Oro al Valore della Guardia di finanza con la seguente motivazione:

«capo di una pattuglia automontata della Guardia di finanza, nel corso di un'operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti si poneva all'inseguimento di una autovettura, con a bordo tre cittadini extracomunitari, che non si era fermata ad un posto di controllo.

Nel concitato susseguirsi delle varie fasi dell'inseguimento, rese più rischiose in quanto svolte nottetempo, forniva determinante e lucido apporto personale all'arresto di un occupante l'autoveicolo.

Conseguentemente all'abbandono della macchina da parte degli occupanti il militare con straordinario spirito di servizio, unito ad una singolare perizia professionale, si spingeva sino all'estremo sacrificio della vita allorquando, si recava appiedato alla ricerca degli stessi lungo la massicciata ferroviaria della linea ad alta velocità Torino - Milano.

Fulgido esempio di eccezionale coraggio ed elevato spirito di abnegazione per affermare l'autorità dello Stato e mantenere forza alla legge. — Brandizzo (Torino), 4 novembre 2005».

06A07850

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Dejan Danieli intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Danev» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. TSUTG0029480 2006 di data 1º agosto 2006, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/839-29 di data 6 febbraio 1930 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del nonno dell'istante è stato ridotto nella forma italiana di «Danieli».

Per l'effetto, il cognome del sig. Dejan Danieli, nato il 29 settembre 1965 a Trieste e ivi residente in località Prosecco n. 108 è ripristinato nella forma originaria di «Danev».

06A07836

CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, punto 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
139/AP	L'arte del gioiello di Ciarrocchi Andrea	Porto Sant'Elpidio

06A07846

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-193) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00